



Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)

Tel. 0187-421814 - Fax 0187-424008

Tel. cell. 329-0692863 338-4471784

sito internet: www.conapo.it

e-mail: conapo.it@conapo.it

Prot. n. 219 / 07

A S.E. il Presidente della Repubblica Italiana
All' On.le Presidente del Consiglio dei Ministri
A tutti gli On.li Ministri della Repubblica
A tutti gli On.li Senatori della Repubblica
A tutti gli On.li Deputati della Repubblica
Al Procuratore Regionale Corte dei Conti del Lazio
Al Procuratore della Repubblica Tribunale Roma
A tutti i Presidenti delle Regioni d' Italia
Al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Al Capo Dipartimento della Protezione Civile
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Al Capo del Corpo Forestale dello Stato
A tutte le Associazioni Ambientaliste d' Italia
A tutti gli Organi di Stampa ed Informazione

Oggetto: PUBBLICA DENUNCIA - PROTEZIONE CIVILE E BUSINNES DELL' EMERGENZA - CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO AL COLLASSO E FONDI DESTINATI AD UN SISTEMA DI VOLONTARIATO DI DUBBIA EFFICIENZA. QUADRO NORMATIVO DA RIVEDERE CON URGENZA. PROPOSTA CONAPO DI NUOVA LEGGE SUGLI INCENDI BOSCHIVI.

La scrivente Organizzazione Sindacale Autonoma di Vigili del Fuoco CONAPO, intende portare all'attenzione delle SS.LL. III.me lo stato di profondo disagio operativo in cui versa attualmente il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tale situazione è sostanzialmente ascrivibile agli insufficienti fondi erogati per gestire il principale dispositivo di soccorso tecnico del Paese e si protrae ormai da troppi anni senza che i Governi succedutisi si siano adoperati a trovare una qualsiasi soluzione che consentisse di recuperare la piena efficienza del Corpo.

Ad oggi la mancanza di organici, unita alla carenza di fondi necessari a gestire le sedi di servizio ed il parco mezzi, stanno generando una generale flessione nella risposta dei Vigili del Fuoco all'emergenza, la cui passata efficienza è sempre stata l'orgoglio del Corpo stesso.

E' scandaloso che un'istituzione primaria dello Stato dedita al soccorso venga condotta sull'orlo della bancarotta, lo stesso Ministro dell'Interno On.le Amato in data 31/05/2007, annunciava al Parlamento l'imminente collasso del CNVVF, non più in grado di pagare nemmeno il carburante per la trazione degli automezzi di soccorso, ulteriore aggravio che si aggiunge ad una situazione debitoria che, in molti casi, solo grazie all'intervento dei

Prefetti locali, si è scongiurato il rischio di tagli alle forniture di gas, acqua e corrente elettrica. Le parole dell'On.le Ministro fanno eco alla relazione della Corte dei Conti che esponeva uno scenario raccapricciante, con ben 83 milioni di euro di debiti contratti dal CNVVF nel 2006, causa non già di sprechi, ma di una politica di tagli indiscriminati, sfociata in una sottostima delle reali necessità minime al fine di garantire l'operatività del sistema. Debito che dalle ultime notizie sembrerebbe cresciuto sino a 130 milioni di euro.

Stupisce l'atteggiamento del Sottosegretario all'Interno Ettore Rosato, che ci è parso costantemente impegnato a minimizzare e sottodimensionare l'entità del problema, come nel caso della carenza di organico, dichiarata di soli 3263 unità in risposta ad una interrogazione parlamentare, ma, per effetto dei tagli al turn-over operati delle Leggi Finanziarie, destinata ad aggravarsi gravemente, e comunque, anche fossimo ad organico pieno, saremmo ben al di sotto delle medie europee.

Confonde e lascia perplessi come si possa ritenere, da parte delle più alte cariche dello Stato, che un Corpo ridotto nelle condizioni nelle quali versa quello dei Vigili del Fuoco, sia in grado di fronteggiare emergenze come quelle affrontate in merito agli incendi boschivi (i cui effetti dannosi sarebbero stati certamente superiori, senza lo spirito di sacrificio ed abnegazione proprio di ogni Vigile del Fuoco) quando non si riesce a garantire nemmeno le "ordinarie" operazioni di soccorso.

Sintetizzando:

- ✓ 7204 uomini in meno e comunque sotto la media europea che garantisce un vigile del fuoco ogni 1.100 abitanti, mentre la media italiana è di un vigile del fuoco ogni 5.000 abitanti;
- ✓ 130 milioni di euro di debiti tra i quali debiti per carburante, affitti, luce, gas, ecc ecc.
- ✓ tagli ingenti alla manutenzione dei mezzi che vanno a discapito della sicurezza dei VVF;
- ✓ età media dei mezzi 15 anni (con punte di 35 anni!!!);
- ✓ l'8% dei veicoli fermi per non aver superato la revisione (a questi vanno sommati quelli fermi a causa di stanziamenti irrisori che ne impediscono le riparazioni).

Questa è solo la punta dell'iceberg. Chi ha voluto tutto ciò e perché?

A nostro avviso una parziale risposta la si ipotizza dalla recente relazione espositiva della Corte dei Conti, che andremo di seguito ad analizzare e dalla quale è emerso con chiarezza il problema che questa O.S. CONAPO intende denunciare, avendo altresì l'elenco delle emergenze superato quota 89, 58 delle quali in corso da anni senza alcun risultato migliorativo e facendo rientrare nelle stesse anche situazioni ordinarie come ad esempio "l'emergenza traffico" !!!

Anche la magistratura contabile ha ravvisato un perverso meccanismo lucrativo legato alle emergenze ed alla stessa legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale di Protezione Civile.

Di seguito si riporta uno stralcio della relazione della Corte dei Conti sulla Legge della Protezione Civile:

"Nella prassi, la legge (artt. 3, comma 5, e 5) è stata intesa come un generalizzato potere di deroga e non come disposizione diretta a disciplinare i casi per i quali l'emergenza fosse talmente grave ed imminente da non poter essere fronteggiata con i mezzi della amministrazione ordinaria. In sede operativa, l'intervento del Dipartimento della Protezione Civile sul territorio ha dunque assunto dimensioni sempre più rilevanti, non solo per i numerosi eventi naturali verificatisi negli ultimi anni. Infatti, in molti casi gli interventi sono stati attuati, talvolta sovrapponendosi rispetto agli strumenti propri dell'intervento ordinario, con il ricorso all'emergenza tramite gli strumenti acceleratori della Protezione civile, la cui trasparenza gestionale veniva peraltro gravemente compromessa da eccessive semplificazioni contabili e di controllo."

"Il ricorso al potere di ordinanza, dunque, è andato progressivamente svincolandosi dalla tradizionale nozione di soccorso in presenza di eventi calamitosi, per includere altre

situazioni di pericolo, reale o presunto tale, che legittimano l'esercizio di poteri straordinari". "Il potere di ordinanza s'è estrinsecato in un numero rilevante di deroghe ad interi corpi di normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, espropriazioni, contabilità pubblica, urbanistica, edilizia, tutela dell'ambiente, enti locali, assunzioni, inquadramenti e trattamento economico del personale".

*"In realtà, appare di ravvisare anche un **concorde interesse a livello regionale ed a livello ministeriale** a mantenere in piedi strutture che si muovono con procedure extra ordinem e spesso **contra legem nel superamento non solo della legalità formale ma di quella sostanziale**".*

Appare quindi chiaro come un Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco efficiente e funzionale, che bene operi anche dal punto di vista della prevenzione, ostacoli il procedimento sopra descritto, non potendosi così instaurare il meccanismo dell'emergenza, il che avvia una prassi che porta ad una chiara destabilizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e che vede come possibili beneficiari altri, che nulla hanno a che vedere con i Vigili del Fuoco. Nasce così l'esigenza politica di destabilizzare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco **costringendolo ad una ridotta efficienza operativa nell'ambito delle emergenze**, e questo lo si è potuto notare in tutte le ultime calamità laddove la presenza operativa dei Vigili del Fuoco è stata molto ridimensionata rispetto ai precedenti.

Situazione aggravata dalle parole del procuratore generale della Corte dei Conti Claudio De Rosa dalle pagine di "Panorama":

"A fine giugno, quando abbiamo scritto la relazione (Memoria sul rendiconto generale dello Stato per l'anno 2006), avevamo previsto, senza alcuno sforzo, anche l'emergenza incendi"... "Con la scusa dell'emergenza, sono stati sostituiti canali ordinari, ovviati i controlli di legalità, con una duplicazione di organi, strutture e funzioni. Mi chiedo se tutto questo non ponga un problema anche di costituzionalità".

Ormai è talmente plateale che anche all'esterno delle Amministrazioni, comincia a trapelare questa percezione, espressa dal giornalista Gigi Riva su "Panorama" articolo del 08/09/2007:

"Ecco motivato lo smantellamento in atto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,"...."l'Italia è una repubblica fondata sull'emergenza". Specificando anche che "c'è un sottile calcolo della politica a cui le emergenze convengono"e che "...è con l'emotività che si ottengono finanziamenti più copiosi e si distribuiscono prebende ai potenziali elettori. Quando invece è lastricato di sudore ed impopolarità il lavoro oscuro della prevenzione".

Altro autorevole parere è quello dell'On. Ministro Pecoraro Scanio secondo il quale:

"in Italia siamo bravissimi a gestire le emergenze. Anche perché nelle emergenze è connaturato lo spreco di denaro pubblico. Alimentano più interessi, più incarichi, più consulenze", se a questo aggiungiamo che il solo Fondo per la Protezione Civile ammonta a circa due miliardi di euro l'anno, il quadro comincia a definirsi meglio.

Per tastare con mano quanto da noi relazionato sino a questo momento, basta osservare l'ultimo atto del Presidente del Consiglio On.le Romano Prodi, il quale ha emanato la recente ordinanza 3606 su proposta del Capo Dipartimento della Protezione Civile Guido Bertolaso, con la quale si conferisce allo stesso la carica di Commissario Straordinario per l'emergenza incendi, dando il via al meccanismo sopra descritto: 5 milioni di euro immediatamente stanziati a solo titolo di anticipo. All'art 2 comma 1 e 2 il riconoscimento del *rimborso per tutti i volontari e rispettivi datori di lavoro*, nonché il *rimborso per l'impiego di personale volontario dei VVF*; l'art. 2 comma 4 riconosce a Bertolaso *l'autonomia di definire il compenso da attribuire ai suoi collaboratori* oltre quello da corrispondere *ai presidenti di province e regioni e a tutti i coadiuvatori*; buona parte dei capitali che viene altresì investita per la sperimentazione di mezzi, materiali e di forme organizzative ed addestrative; l'articolo 7 comma 1, elenca **tutta una serie di disposizioni**

legislative alle quali il commissario è autorizzato a derogare. Il risultato si concretizza all'indomani dell'ordinanza con una nuova e rafforzata offensiva dei piromani. Tuttavia è intenzione di tutti gli elementi coinvolti, quella di non correlare i due eventi, pertanto si attribuisce l'offensiva ad una risposta della 'ndrangheta" condotta a San Luca, ma come giustificarli nel resto d'Italia?

C'è solo una strada, il business emergenza, il cui ragionevole dubbio si concretizza sempre di più agli occhi di chi intende andare a fondo nella questione !

Non va dimenticato poi che la mafia ha tutti gli interessi a tenere l'attenzione dello Stato lontana da se e dai suoi affari !!!

Volendo descrivere con i numeri quanto sopra esposto, si può ipotizzare un costo di 500 milioni di euro come stanziamento iniziale per i roghi di questa estate.

Ma dove vanno a finire questi soldi ?

Eccezione fatta per le briciole riconosciute ai poveri cittadini colpiti dagli eventi calamitosi, abbiamo ben 2.000 euro ad ettaro per il rimboschimento, cifra che può arrivare anche a 10.000 euro ad ettaro per i boschi adulti, il che ha generato un ingente proliferare di ditte di rimboschimento.

A titolo di esempio nel solo 2006 sono andati in fumo 16.000 ettari di boschi corrispondenti quindi a 32 milioni di euro, considerando 2000 euro l'ettaro che vengono intascati dalle società o associazioni che si occupano del rimboschimento. Più grave la situazione quest'anno che ha visto bruciare 45.000 ettari di boschi, ovvero gli incendi hanno "fruttato" 90 milioni di euro da intascare tra le società di cui sopra.

Si pensi poi che nel solo Cosentino operano 4.500 operai forestali, 10.000 in tutta la Calabria, che hanno un costo (solo nei quattro mesi estivi) di circa 30 milioni di euro, questi, insieme ai volontari pagati ad ore sono in cima alla lista dei sospetti piromani (secondo lo stesso Francesco Curcio, Comandante Provinciale di Cosenza del Corpo Forestale dello Stato) lavorando ad ore gli straordinari fanno indubbiamente gola, inoltre si assiste all'assunzione in massa di addetti antincendio che nonostante il blocco delle assunzioni, che tra l'altro sembra colpire solo determinate categorie tra le quali i Vigili del Fuoco, raggiungono numeri astronomici. Gli operai di cui sopra in Italia sono in tutto 68.000, di cui 30.000 in Sicilia, 10.000 in Calabria, 7.000 in Basilicata, 6.000 in Sardegna, 5.000 in Campania, mentre i Vigili del Fuoco sul territorio nazionale sono solo 27.000 e non tutti operativi.

E' ormai un dato di fatto constatabile da tutti che, statisticamente, più alto è il numero degli operai stagionali, più alta è la frequenza e la gravità degli incendi, i quali determinano una spesa di denaro pubblico per circa 1 miliardo e 300 milioni di euro annui.

Il Comandante del CFS di Cosenza Dott. Curcio in una recente intervista ha lasciato intendere che un grosso business può essere legato anche alle associazioni di volontariato che ne avrebbero un tornaconto, ed anche questo trova concorde questo Sindacato CONAPO.

Tempo fa hanno addirittura fermato un volontario dei Vigili del Fuoco che appiccava il fuoco. In Italia esistono 350 associazioni di volontariato che si occupano di incendi, con le quali le regioni stipulano convenzioni dalle cifre astronomiche (compenso medio di 3500 euro, 100 mila euro per le autobotti, 50 mila euro per le jeep, buoni pasto ecc.); dal 2000 al 2006 sono stati arrestati 9 volontari, tra cui addirittura 1 capo squadra della Protezione Civile. Che senso ha tenere in piedi un meccanismo tanto oneroso, se poi ne guadagna dei disastri del paese quando esiste già una componente di professionisti dello Stato dediti allo spegnimento degli incendi, come anche al soccorso pubblico alla popolazione, quali i Vigili del Fuoco ?

Si spende oltre 1 miliardo di euro nella lotta contro gli incendi boschivi, una parte di questi soldi finiscono direttamente nelle tasche delle società che affittano aerei ed elicotteri antincendio.

Fino a qualche anno fa queste società erano pochissime, oggi invece proliferano anch'esse grazie ad introiti notevolissimi. Un minuto di volo costa dai 18 ai 25 euro e si vola anche per oltre 8 ore al giorno (12.000 euro al giorno per velivolo nella migliore delle ipotesi), il business complessivo supera invece i 40 milioni di euro a stagione, quindi l'equazione più incendi più soldi è sembrerebbe proprio verificata anche in questo caso.

Se tutto ciò non bastasse ad evidenziare il business dell'emergenza, si pensi che il dott. Tonino Perna, Presidente del Parco dell'Aspromonte, tra il 2000 ed il 2005, era riuscito a ridurre del 90% gli incendi attraverso un meccanismo contrario ed opposto a quello attuale dal CONAPO contestato, ovvero più incendi si verificavano, meno soldi venivano elargiti alle associazioni di volontariato. Lo straordinario risultato ottenuto lascerebbe presupporre il rinnovo dell'incarico, ma siamo in Italia ed invece il dott. Perna non è stato più riconfermato ed il suo efficace metodo accantonato !!!

In questo sistema perverso di interessi personali di alcuni, l'efficienza operativa di pronto intervento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell'affrontare le emergenze è uno scomodo ostacolo da eliminare, atrofizzando la sua possibilità di intervento, pertanto è in atto su più fronti un suo sistematico progressivo lento smantellamento, palpabile verificando sia l'aumentare delle carenze di risorse sia umane che di bilancio, sia il sempre più frequente ricorso al volontariato in sua sostituzione, indipendentemente dalle potenzialità di risultato.

A margine di tutto questo business sugli incendi boschivi, è doveroso riconoscere che la quasi totalità degli incendi registrati si è risolta solo grazie al risoluto e tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, come molti incendi sono stati stroncati sul nascere solo grazie ai Vigili del Fuoco che sono l'unico Corpo effettivamente ed immediatamente presente negli scenari di incendio, i quali, nonostante la drammatica situazione sopra descritta, hanno prestato la loro opera con l'abnegazione che li contraddistingue da sempre, senza risparmio, nonostante qualche giornalista da strapazzo abbia tentato invano a fare scoop di inefficienza sui Vigili del Fuoco di Messina.

Per concludere si riporta quanto espresso dall'On.le Francesco Piro, peraltro componente della V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, nell'interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 4/04210 del 28 giugno 2007 il quale denuncia una situazione funzionale estremamente carente:

"I vigili del fuoco sono stati impegnati allo stremo e in un giorno hanno effettuato 120 interventi in tutta la provincia; un'intera isola messa in ginocchio non solo per le emergenze caldo e incendi sopra descritte ma anche per i ritardi e il carente funzionamento della struttura di pronto intervento. È emersa secondo l'interrogante ancora una volta l'impreparazione degli apparati della protezione civile e la carenza di uomini e mezzi dei vigili del fuoco, costretti ad operare al limite delle forze" ed ancora ... "anche per quanto concerne gli interventi della protezione civile sono emerse, all'interno della situazione descritta, gravi carenze di mezzi e uomini (a Palermo i carabinieri hanno dovuto mandare una loro autobotte perché quella in dotazione dei pompieri risultava carente di manutenzione), nonostante le risorse ingenti investite in programmazione e organizzazione della protezione civile che, con specifico riferimento all'intera isola, non sembrano trovare la giusta corrispondenza in risposte adeguate ed efficienti".

Ed ancora, è del 10 settembre 2007 l'audizione, presso la 13^a Commissione (Territorio, Ambiente e Beni Ambientali) del Senato, del Capo Dipartimento della Protezione Civile Guido Bertolaso, nella quale lo stesso pur ammettendo l'assoluta inadeguatezza degli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ritiene che: *"La possibilità di rafforzare il ruolo del Corpo dei Vigili del fuoco nell'ambito della lotta agli incendi boschivi è*

indissolubilmente legata alla scelta di incrementare notevolmente la componente di volontariato del Corpo medesimo” continuando quindi a voler privilegiare l'opzione di avvalersi di personale non professionista, che viene mandato a fare il Vigile del Fuoco in tutto e per tutto dopo “solo” 120 ore di corso. Personale che, ricordiamo, sulla carta si chiama volontario, ma in realtà è comunque retribuito sulla base delle ore prestate con la stessa paga oraria del personale VVF professionista, e che quindi inevitabilmente trae un maggior guadagno all'aumentare delle necessità di intervento.

Il CONAPO invece dice: “ basta con il business dell' emergenza, basta con il personale lavoratore precario mascherato da operatore antincendio, basta con i voluti tagli al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – è ora di invertire la rotta !! “

Non si può più continuare a fare finta di niente, quest'anno oltre a ingenti danni materiali ed al patrimonio boschivo si sono registrate anche dolorose perdite di vite umane e questa O.S. CONAPO si interroga sul perché ancora non si intervenga drasticamente contro il meccanismo mangiasoldi degli incendi boschivi.

A tutti gli Organi in indirizzo il compito di raccogliere questa pubblica denuncia ed adoperarsi, per quanto di competenza, alla risoluzione del problema.

Per agevolare il lavoro richiesto, ed in spirito costruttivo e propositivo, ci permettiamo di allegare alla presente una nostra proposta di Legge di riforma sul problema degli incendi boschivi, a nostro parere risolutiva della quasi totalità delle gravi problematiche denunciate.

Inoltre, se qualcuno, anziché pensare a risolvere politicamente questi problemi, volesse pensare di querelare il sottoscritto (come già è stato tentato in passato ogni qual volta il CONAPO ha pubblicamente esposto queste problematiche), si rende noto che i dati citati derivano da:

- ✓ memoria del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti in sede di giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2006
- ✓ Repubblica del 06/08/2007 “Meno soldi nelle aree più colpite, così si difendono i boschi dai piromani” di Cianciullo Antonio;
- ✓ Repubblica” del 07/08/2007 “E per i pompieri bilanci in rosso” di Polchi Vladimiro;
- ✓ Italia Oggi del 08/08/2007 “Piromani a palazzo” di Bechis Franco;
- ✓ Italia Oggi del 08/08/2007 “Stato piromane, così bruciò Peschici” di La porta Piero;
- ✓ Panorama del 09/08/2007 “L'emergenza ci fa ricchi” di Fusani Claudia;
- ✓ Panorama del 09/08/2007 “SOS Italia” di Riva Gigi;
- ✓ Corriere della Sera del 07/08/2007 “Le emergenze ambientali? Un conto da venti miliardi” di Sensini Mario;
- ✓ Famiglia Cristiana del 08/07/2007 “I signori dell'emergenza” di Chiara Alberto;
- ✓ Liberazione del 24/08/2007 “L'industria dei roghi...” di Contin Gemma;
- ✓ L'Espresso del 06/09/2007 “Il fuoco amico” di Messina Piero;
- ✓ L'Espresso del 06/09/2007 “Professione piromane” di Fittipaldi Emiliano;
- ✓ Io donna del 27/10/2007 “Sugli incendi piovono euro” di di Garbanelli Milena;
- ✓ Interrogazione Parlamentare a risposta scritta 4-04210 presentata dall'Onorevole Francesco Piro in data giovedì 28 giugno 2007 seduta nr. 179;
- ✓ Resoconti parlamentari vari;

Si ringraziano tutti gli stimati giornalisti che hanno saputo andare a fondo in queste problematiche e tutti i Vigili del Fuoco (permanenti) che, per amore della loro professione e per l'attaccamento al servizio, hanno contribuito alla stesura del presente dossier di denuncia.

Distinti saluti.

Roma, 29 Ottobre 2007



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
CSE Antonio Brizzi

Proposta di Legge

“Legge quadro in materia di incendi boschivi”

Capo I

PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI

Art.1.

(Finalità e principi)

- 1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono finalizzate alla salvaguardia, conservazione e tutela dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, quale patrimonio insostituibile dell'uomo e della qualità della sua stessa vita, ovvero della pubblica incolumità, ed in quanto tale principio fondamentale costituzionalmente riconosciuto.*
- 2. Allo scopo di perseguire le finalità di cui al precedente comma 1, le competenze vengono ripartite tra le Regioni, il Corpo Forestale dello Stato ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in base alle specifiche professionalità, ovvero secondo quanto disposto dal successivo comma 3, attraverso un efficace ed indispensabile coordinamento tra gli Enti in oggetto, operato attraverso le competenze istituzionali e le strutture proprie del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.*
- 3. Alle Regioni vengono conferiti compiti di ricognizione, sorveglianza, avvistamento ed allarme degli incendi boschivi. Per il raggiungimento di dette finalità, le Regioni si avvalgono della collaborazione e delle competenze specifiche del Corpo Forestale dello Stato, attraverso le sue funzioni di vigilanza ambientale, allo scopo di incrementare la repressione degli illeciti anche di natura omissiva, oltre ad una adeguata attività di prevenzione e sensibilizzazione; il Corpo Forestale dello Stato organizza inoltre, in base ai dati sulle aree maggiormente sensibili, forme di vigilanza primaria e privilegiata al fine di operare una consistente forma di prevenzione delle attività criminose. Considerati gli specifici ambiti di competenza e professionalità, nonché la radicata capillarizzazione territoriale, vengono conferiti al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, compiti di spegnimento dell'incendio oltre a rappresentare l'indispensabile centro di coordinamento dei vari Enti. Si riconoscono altresì al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco competenze nel campo della prevenzione e della sensibilizzazione.*
- 4. Le Regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome interessate, previa opportune intese.*

Art.2

(Definizione)

- 1. Per incendio boschivo si intende un fuoco dotato di capacità espansiva che interessa aree boscate, cespugliate o erborate, terreni coltivati o incolti, pascoli o aree limitrofe alle stesse, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o nelle vicinanze delle predette aree.*

Art. 3

(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

- 1. Le Regioni approvano, di concerto con il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ed il Corpo Forestale dello Stato, il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione,*

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate dal Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell' Interno, del Ministro dell' ambiente, e del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

2. Le Regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro tre mesi dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al precedente comma 1.

3. Il piano, sottoposto a revisione annuale da operarsi entro il mese di gennaio di ogni anno, individua:

- a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
- b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
- c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
- d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
- e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
- f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);
- g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
- h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
- j) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolari aree a più elevato rischio;
- k) le esigenze formative e la relativa programmazione;
- l) le attività informative;
- m) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

4. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi già approvati dalle Regioni.

5. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per mezzo del proprio Centro Operativo Nazionale e delle Sale Operative Regionali e Provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, predispone e coordina tutte le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto, a supporto della propria opera, delle strutture operative provinciali, comunali e delle comunità montane.

Art.4

(Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi)

1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell'articolo 3 comma 3, lettere c), d) ed e), delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell'attività di previsione anche la valutazione delle necessità di approntamento dei dispositivi funzionali di funzionamento e supporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al fine di realizzare una attiva ed efficace azione di spegnimento.

2. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause ed il potenziale innesco d'incendio, nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle

direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonché interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.

3. Le Regioni programmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi dell'articolo 3.

a) Possono altresì, nell'ambito dell'attività di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

b) Nelle zone a maggiore rischio le Regioni possono attivare apposite convenzioni con associazioni di volontariato o cooperative di giovani, al fine di creare una opportuna rete di punti di avvistamento permanenti, nel periodo ad alto rischio di incendi boschivi, attraverso stanziamenti o forme di incentivazione direttamente ed obbligatoriamente correlate al minor numero di incendi verificatesi ovvero al minor numero di aree percorse dagli incendi stessi.

c) Analogamente possono essere predisposte pattuglie mobili di avvistamento a supporto dei competenti organi istituzionali.

d) Le Regioni provvedono altresì alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.

e) Le Province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle Regioni.

Art. 5

(Attività formative)

1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, e delle norme minimali di sicurezza e comportamento durante gli incendi, lo Stato e le Regioni promuovono, d'intesa, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.

2. Le Regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.

3. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 1 e 2, le Regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in relazione alle specifiche peculiarità.

Art. 6.

(Attività informative)

1. Le amministrazioni statali, regionali e gli Enti locali promuovono, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innescio di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Analoghi strumenti vengono messi a disposizione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 7.

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, per mezzo del proprio Centro Operativo Nazionale e delle Sale Operative Regionali e Provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU) del Dipartimento della

Protezione Civile, le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato. Il Dipartimento della Protezione Civile assicura l'efficacia operativa, il potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

3. Sotto il coordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Regioni programmano e contribuiscono alla lotta attiva degli incendi. Al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è altresì conferita la funzione di coordinamento di tutte le strutture intervenute, ovvero attraverso la gestione non solo delle proprie strutture, ma avvalendosi del supporto:

- a) delle risorse e dei mezzi obbligatoriamente messi a disposizione da Regioni, Province e comuni.*
- b) del personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica, qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco, il cui elenco deve necessariamente essere messo a disposizione del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;*
- c) di risorse, mezzi e personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia dello Stato, in caso di riconosciuta ed urgente necessità, richiedendoli all'autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;*
- d) dei mezzi aerei di altre Regioni in base ad accordi di programma.*

4. Su richiesta e coordinamento generale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il COAU interviene, con la flotta aerea di cui al comma 2.

5. Il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco assicura e gestisce il coordinamento delle operazioni a terra, anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi.

6. Il personale stagionale utilizzato dalle Regioni per le finalità proprie alla presente legge, deve essere impiegato esclusivamente nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 comma 2, pertanto è fatto esplicito divieto alle Regioni di impiegare detto personale nelle operazioni di spegnimento degli incendi, per le cui attività potranno invece avvalersi dell'opera di associazioni di volontariato, che presteranno la propria opera in maniera esclusivamente gratuita. Le Regioni sono autorizzate ad elargire alle associazioni di volontariato, compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco e di riduzione del numero degli incendi.

7. Al fine di perseguire le finalità contenute nella presente legge, il Governo provvederà al rafforzamento delle dotazioni organiche, dei mezzi e delle strutture formative proprie del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo le previsioni di spesa contenute all' art. 12.

Art.8

(Aree naturali protette)

1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per le aree naturali protette regionali, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, un'apposita sezione, definita di intesa con gli Enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.

2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di intesa con le Regioni interessate, su proposta degli Enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato. Detto piano costituisce un'apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3.

3. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli Enti gestori delle aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle Province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle Regioni.

4. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo 7.

Art. 9.

(Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento)

1. Il Ministro dell'Agricoltura e Foreste, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e con il Ministro dell' Interno, ognuno per quanto concerne le proprie competenze, svolgono attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferiscono al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.

Capo II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE, DIVIETI E SANZIONI

Art. 10.

(Divieti)

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni; qualora le zone percorse dal fuoco rivestano una particolare importanza ambientale, paesaggistica o idrogeologica non sarà possibile mutare la destinazione di dette zone. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità, dell'ambiente ed alla lotta alla criminalità. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione; per le aree di particolare importanza ambientale, paesaggistica o idrogeologica è fatto divieto assoluto di realizzare alcun edificio, struttura o infrastruttura a qualsiasi fine o utilizzo. Sono vietate per cinque anni dalla data dell' incendio sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell' Interno, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente di concerto con il Ministro dell' Interno, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia, tale divieto è innalzato a venti anni nel caso di zone di particolare valore ambientale, paesaggistico o idrogeologico. Per le aree percorse dal fuoco vanno privilegiati gli interventi di bonifica che favoriscano la rinaturalizzazione spontanea della vegetazione, in luogo di interventi di rimboschimento che possano determinare occasione di speculazione economica legata agli incendi boschivi.

Art. 11

(Prescrizioni e Sanzioni)

1. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta

giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1. Nel caso di inadempimento delle disposizioni precedenti, i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti dal comma 1 sono inaspriti in misura di un anno per ciascuna fattispecie e le Regioni dispongono il commissariamento ad acta del comune inadempiente, assegnando alla provincia competente per territorio il censimento dei soprassuoli percorsi dal fuoco. Analogo potere di commissariamento è attribuito ai Prefetti che possono disporre indagini amministrative. Alla stessa provincia assegnataria dei compiti di censimento, è contestualmente trasferita la gestione di fondi europei, statali e regionali eventualmente assegnati al comune inadempiente per le attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi per un tempo pari alla durata del commissariamento ad acta. A decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di commissariamento ad acta e nelle more della definizione del censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco, il comune inadempiente è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi nelle aree percorse dal fuoco, fatto salvo il diritto a rivalersi sul responsabile dell'incendio e la responsabilità contabile degli amministratori locali inadempienti. Gli oneri del procedimento di commissariamento ad acta sono posti a carico del comune inadempiente. Ai fini di cui al presente comma, il Corpo Forestale dello Stato e il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco trasmettono immediatamente al comune i rilievi effettuati a seguito dell'intervento di spegnimento dell'incendio boschivo. I dati rilevati dal Corpo Forestale dello Stato e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono inoltre immediatamente inseriti dai Comuni nelle mappe delle aree percorse dal fuoco, elaborate con l'utilizzo di sistemi informatici, anche con l'ausilio di sistemi di rilevazione satellitare, al fine di predisporre una banca dati ad accesso informatico.

2. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 100 euro e non superiore a 200 euro e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 200 euro e non superiore a 400 euro.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. L'opera acquisita è in ogni caso demolita, non potendosi in nessun caso adottare la deliberazione consiliare di cui al comma 5 dell'articolo 31 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

4. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio.

5. Nelle zone di particolare valore ambientale, paesaggistico o idrogeologico e comunque per le strade o qualsiasi altro accesso che penetrino più profondamente nelle aree boschive verrà limitata o interdetta, ove possibile la circolazione a mezzi privati salve specifiche autorizzazioni.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 4 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 15.000 euro. Tali sanzioni sono triplicate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 4 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 7, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 200 euro e non superiore a 400 euro.

9. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute dallo Stato e dagli Enti Locali per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

10. In aggiunta a tutte le Forze di Polizia di Stato e locali ed a tutti gli enti preposti dalle vigenti normative, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco assume piene funzioni di Polizia Giudiziaria e di Polizia Amministrativa inerenti l'osservanza della presente Legge e di quelle ad essa collegate.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 12

(Disposizioni Finanziarie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, e per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore, si provvede alla ripartizione delle competenze mediante il principio di invarianza degli oneri a carico dello Stato, mediante riassegnazione dei fondi già utilizzati.

2. Per garantire tale principio ed anche ai fini del successivo comma 3, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle necessità riferite da parte dei Ministri competenti, e su delibera del Consiglio dei Ministri, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio e le rassegnazioni occorrenti per l'attuazione della presente Legge.

3. Ai fini del potenziamento delle capacità operative e di coordinamento e delle conseguenti accresciute necessità in termini di risorse umane del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco è autorizzata la spesa di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2008, per la quale si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamenti iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente << fondo speciale >> dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Detta somma potrà essere, a regime, recuperata mediante i risparmi di gestione derivanti dalle minori necessità di lavoro precario e stagionale contenute nella presente legge e dalle minori spese dovute ad incendi.

4. Eventuali interventi correttivi di finanza pubblica o provvedimenti di spesa ulteriori, potranno essere proposti in sede di predisposizione delle "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" relativo all'anno successivo a quello di acquisizione da parte del Parlamento della relazione di cui all'articolo 9 della presente Legge.

Art. 13

(Abrogazioni ed entrata in vigore)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme in contrasto, ed in particolare, la Legge 21 novembre 2000, n. 353 ad esclusione dell'articolo 11.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.